

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia al Signor Bonomi Alberto la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in C.C. Povo in via Pinara, sulla p.f. 2283 con un cappotto termico a servizio delle pp.edd. 94/1 e 94/2, interessante una superficie complessiva pari a mq. 0,94 (ml. 9,4 x ml.0,10), esente dal pagamento del canone di cui al successivo punto 10), come da allegata documentazione.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.09.2020 fino alla data di sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.08.2049.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42.
- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) In caso di lavori di modifiche o integrazioni interessanti l'occupazione oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 6) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune.
- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e n. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento citato.
- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza il manufatto a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'occupazione di cui trattasi.
- 10) L'occupazione di cui alla presente concessione è esente dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in base all'art. 52 comma 1 lettera q) del Regolamento.
- 11) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di riconsegna dell'area libera da manufatti nel termine prefisso, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione degli stessi, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
- 12) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della presente concessione ovvero, nel caso di domanda di voltura, sino alla determinazione che approva la voltura stessa, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione ed in tal senso non potrà essere opposto al Comune, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà dei manufatti oggetto di concessione.
- 13) Per poter attivare la procedura di subentro alla presente concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.
- 14) L'area interessata dall'occupazione deve essere sempre mantenuta pulita ed ordinata.

15) Per quanto non previsto si rimanda al vigente Regolamento. Pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del Regolamento citato.

16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

17) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

Oggetto: relazione descrittiva per richiesta autorizzazione per occupazione permanente suolo pubblico per realizzazione di cappotto al servizio delle pp.ed. 94/1 e 94/2 c.c. Povo

Nell'ambito di un progetto di riqualificazione energetica in fase di redazione, si vuole realizzare un cappotto termico sugli edifici siti nel Comune di Trento, identificati con le pp.ed. .94/1 e .94/2, c.c. Povo.

Le mura perimetrali di tali edifici sul lato nord confinano direttamente con la strada comunale denominata via Pinara (p.f. 2283), e quindi la realizzazione di un cappotto comporta l'occupazione di suolo pubblico.



Figura 1 Pianta edifici oggetto di intervento di cappotto

La strada in oggetto è a senso unico e presenta nel suo percorso un restringimento tale per cui all'imbocco della stessa vi è un divieto di transito per veicoli con larghezza superiore ai 3 m



Figura 2 Imbocco via Pinara con indicazione della massima larghezza per i veicoli di 3 m.

Nella zona in cui la strada transita lungo la facciata nord degli edifici sopra indicati, la larghezza della strada è quella riportata nel rilievo di Figura 3, con una larghezza minima di 3,86 m nella parte iniziale, che non sarà oggetto di realizzazione di cappotto, per poi allargarsi a 4,70 – 4,91 m nella zona oggetto di realizzazione del cappotto e poi restringersi a 4,24 m nella parte terminale degli edifici (vedi Figura 3).




Figura 3 rilievo della larghezza di via Pinara nei pressi degli edifici interessati dall'intervento

In particolare, come si evince dalle foto seguenti, si vuole realizzare il cappotto sulla rientranza evidenziata con una linea rossa, ben al di fuori delle linee che delimitano la carreggiata.



Figura 4 dettaglio dell'area di intervento (senso di percorrenza di via Pinara)



Figura 5 Dettaglio dell'area di intervento

Il cappotto avrà uno spessore complessivo di 10 cm e lunghezza 9,4 m come evidenziato in Figura 6




Figura 6 Realizzazione di cappotto di 13 cm

Alla luce di quanto sopra risulta evidente che la realizzazione di tale cappotto non comporta alcuna limitazione alla normale circolazione, in quanto la larghezza della strada prima e dopo risulta ben inferiore rispetto alla larghezza nell'area di intervento dopo la realizzazione del cappotto (rispettivamente 3,86 m, 4,24 m e 4,60 m).

Per tali motivi si richiede parere favorevole alla realizzazione di tale cappotto ed all'occupazione del corrispondente tratto di suolo pubblico pari a $9,4 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} = 0,94 \text{ m}^2$.

In attesa di parere favorevole, si porgono cordiali saluti

Trento, 08/06/2020

ing. Alberto Bonomi